



ACCORDO

ex art. 15 della Legge n. 241/90

TRA

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (di seguito Autorità) con sede in Caserta - Viale A. Lincoln A4, C.F. 93109350616 in persona del legale rappresentante Segretario Generale Dott.ssa Vera Corbelli domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in Caserta - Viale A. Lincoln A4;

 \mathbf{E}

Campania Bonifiche S.r.l. - CESBIM (Centro Studi sulle Bonifiche nell'Italia Meridionale) – di seguito denominata CESBIM, con sede in Via Nuova Poggioreale, Napoli, centro Inail, Torre 7, 80143, in persona del legale rappresentante *rag. Gino Marotta*, amministratore unico di Campania Bonifiche srl, domiciliato per il presente atto presso la sede della stessa Società, in via Nuova Poggioreale, centro Inail, Torre 7, 80143, Napoli;

di seguito denominate congiuntamente "le Parti",

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*", che recepisce nella parte terza le disposizioni della direttiva 2000/60/CE;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;





Vista la Legge 27 febbraio 2009, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

Visto il Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque", nello specifico l'art. 4, co. 1 – lettera b), in cui "le Autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le Regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49", mentre le Autorità di bacino di rilievo nazionale "ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010" svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 ha dettato nuove "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del d.lgs. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs. 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto Idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale, Ente Pubblico non Economico che opera in conformità agli obbiettivi della





parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il DM n. 294 del 25 ottobre 2016 (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017), avente ad oggetto "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento delle Autorità di Bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183" che in attuazione degli articoli 63 e 64 del citato D.lgs. 152/2006 ha provveduto ad istituire le Autorità di bacino distrettuali;

Visto il Decreto n. 123 del 20 marzo 2018 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato il *Percorso di pianificazione e programmazione dell'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale per il governo e gestione delle Risorse Acqua e Suolo e Sistema Ambientale e Territoriale connesso, al fine del corretto uso e sostenibilità ambientale, sociale ed economica, articolato negli strumenti di attuazione <i>Piano Gestione Acque, Piano Gestione Rischio Alluvioni, Piano di Gestione Rischio da Frana, Piano di Gestione Sistema Costiero* nonché nei temi ed azioni, trasversali ai suddetti piani, tra cui: *analisi del sistema fisico di riferimento, subsidenza, cavità, trasporto solido, erosione dei suoli, siti inquinati, sistema ambientale-territoriale e culturale, ecc.;*

Visto il DPCM del 4 aprile 2018, (G.U. n. 135 del 13 giugno 2018), emanato ai sensi dell'art. 63 comma 4, del D.lgs. 152/2006, recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di Bacino





Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016", che nel provvedere a rendere operative le Autorità di bacino distrettuali ha completato il processo di riforma delle Autorità di bacino:

Visto il Piano di Gestione Acque, I ciclo (2009-2014) adottato con Delibera CIP del 24/02/2010, approvato con DPCM del 10/04/2013, II ciclo (2015-2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016, approvato con DPCM del 27/10/2016, il III Ciclo (2021-2027) del Piano di Gestione delle Acque adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021 per il quale è in fase di pubblicazione il DPCM di approvazione;

Visto il Piano di Gestione Rischio Alluvioni, I ciclo (2010-2015) adottato con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016, il Piano di Gestione Rischio Alluvioni II ciclo adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021 per il quale è in fase di pubblicazione il DPCM di approvazione;

Visti i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatti ed approvati dalle ex Autorità di Bacino regionali e interregionali di cui all'ex Legge 183/89 i cui territori ricadono nel Distretto dell'Appennino Meridionale;

Viste le azioni predisposte dall'Autorità di Bacino Distrettuale per il prosieguo delle attività finalizzate agli altri strumenti di "*Piano di Gestione del rischio da frana*" e "*Piano di Gestione del sistema costiero*", nonché i progetti specifici relativi alle risorse acque, suolo, mitigazione e gestione rischio idrogeologico, sostenibilità ambientale, patrimonio infrastrutturale, gestione dei sedimenti, subsidenza, cavità e nonché la predisposizione del Piano di Bacino Distrettuale;

CONSIDERATO

Che con la L. n. 221/2015 e con il D.M. 294/2016 è stato completato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque;

Che l'entrata in vigore del DM n. 294 del 25.10.2016 (G.U. n° 27 del 2 febbraio 2017) ha





decretato la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e l'avvio dell'operatività dei Distretti Idrografici;

Che ai fini del coordinamento dell'applicazione delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, l'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE rimanda all'adozione di misure appropriate, "mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni...";

Che l'Autorità di Bacino Distrettuale è organo di programmazione interdisciplinare, in grado di valutare le esigenze in diversi settori nonché la priorità delle azioni da porre in essere per la realizzazione degli obiettivi concordati d'intesa tra Enti operanti sul territorio;

Che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale concorre alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali—quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale in riferimento agli articoli 53, 54 e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in base alle norme vigenti ha fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle soppresse Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali in base al disposto della ex legge 183/89;

Che le attività di pianificazione e programmazione si basano su un complesso ed integrato sistema di conoscenze delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrologiche, idrogeologiche, geotecniche, idrauliche, biologiche, agro – forestali e pedologiche, territoriali, ambientali, paesaggistiche culturali e socio – economiche del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale in costante aggiornamento;

Che l'Autorità di Bacino Distrettuale, in relazione ai propri compiti di cui al D.lgs. 152/06 e alla L. 221/15, ha in corso, oltre all'aggiornamento dei due Piani di Gestione Acque e Gestione Rischio Alluvioni, l'aggiornamento e/o la omogeneizzazione dei Piani per l'Assetto





Idrogeologico - PAI redatti dalle ex Autorità di Bacino, la predisposizione dei "<u>Piani di Gestione per il Rischio da Frana</u>" ed il "<u>Piano di Gestione del Sistema Costiero</u>" e di progetti specifici in tema di acque, suolo, mitigazione e gestione rischio idrogeologico, sostenibilità ambientale, patrimonio strutturale ed infrastrutturale, gestione dei sedimenti, subsidenza, sistema cavità, paesaggio nonché la predisposizione del Piano di Bacino Distrettuale;

Che la pianificazione di bacino e di distretto, ad oggi sviluppata dall'Autorità di Bacino Distrettuale, d'intesa con gli Enti territorialmente competenti, costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico attraverso gli strumenti ad oggi elaborati e vigenti ed alle attività in corso per l'aggiornamento ed integrazione di quest'ultimi ed elaborazioni di strumenti ex novo:

Che è opportuno proseguire un'attività di pianificazione unitaria, organica e razionale del sistema fisico-ambientale, per un uso corretto e di governo delle risorse acqua e suolo, nell'ottica della sostenibilità ambientale, sociale ed economica;

Che è interesse comune delle Amministrazioni Statali, degli Enti Locali e delle Istituzioni qualificare e concretizzare il processo di sviluppo territoriale attraverso strategie politiche di gestione del territorio e attraverso una stretta collaborazione tecnica finalizzata ad assicurare una coordinata e funzionale programmazione delle attività relative alla tutela e salvaguardia del sistema fisico-ambientale;

Che le attività di Pianificazione e Programmazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale sono ancorate ad un approfondito ed organizzato quadro conoscitivo del sistema fisico ed ambientale; tale quadro conoscitivo è periodicamente revisionato sulla base di attività di aggiornamento correlate sia agli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto sia a progetti specifici attuati dall'Autorità di Bacino Distrettuale stessa anche mediante accordi di collaborazione ex art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i. stipulati con altre Amministrazioni Pubbliche;

Che l'articolo 15 della Legge 241/90 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono





concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

Che i suddetti accordi di collaborazione rappresentano un modello convenzionale attraverso cui le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico;

Che la collaborazione tra istituzioni, società scientifiche, associazioni ed imprese, ispirata a criteri di trasparenza e rispetto dei ruoli specifici, rappresenta una componente fondamentale per il progresso scientifico-tecnico, sociale ed economico;

CONSIDERATO ALTRESÌ

Che il CESBIM nasce come strumento di lavoro specialistico della società Campania Bonifiche s.r.l., per lo sviluppo di attività di ricerca e analisi sulle tematiche correlate ai processi di trasformazione territoriale indotti dalle bonifiche idrauliche nel Meridione d'Italia;

Che il CESBIM ha quale scopo l'elaborazione di studi, piani e progetti finalizzati allo studio della trasformazione storica del territorio e del paesaggio, dell'uso delle risorse idriche, della regimazione delle acque meteoriche, della difesa del suolo sui versanti e in pianura, della bonifica e riqualificazione ambientale;

Che, specificatamente, la detta elaborazione posta in essere dal CESBIM è volta a favorire:

- l'uso sostenibile dell'energia idroelettrica sulla base di requisiti minimi di flusso rispettosi dell'ambiente e di altre misure di mitigazione;
- il ripristino degli habitat e la riconnessione delle piane alluvionali;
- la riduzione dell'eutrofizzazione da fonti diffuse;
- l'applicazione di tecnologie innovative per ridurre l'uso dei fertilizzanti e dei pesticidi in agricoltura;
- lo sviluppo di strumenti innovativi (tecnologie, pratiche, ecc.) per migliorare l'efficienza idrica nelle reti di distribuzione, nell'agricoltura e nei settori industriali;
- la diffusione e l'applicazione di tecnologie e pratiche per ridurre l'estrazione e il





consumo e per aumentare il riutilizzo dell'acqua;

• la gestione delle pianure alluvionali naturali per l'aumento della ritenzione idrica e la creazione di zone di ritenzione nelle aree urbane;

Che è intenzione delle Parti condividere e predisporre, nel rispetto delle proprie competenze, alle differenti scale di riferimento, un programma integrato per la gestione del rischio idrogeologico, volto a migliorare le condizioni di sicurezza degli abitanti, nonché a rendere compatibili gli interventi previsti dalla pianificazione a scala locale, volti complessivamente a garantire un livello di vita congruo ed accettabile per le popolazioni residenti, e per la promozione di necessarie funzioni e servizi di tipo sociale o connesse al turismo, indispensabili per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali; il tutto nel rispetto del principio di sostenibilità delle scelte, atte, in sostanza, ad introdurre tutte le misure necessarie e/o indispensabili a contenere e, se possibile, mitigare, le condizioni di rischio presenti, future e/o indotte dalle trasformazioni, stimolando forme di partecipazione pubblico/privato;

Che si riconosce l'esigenza di dare attuazione alle azioni di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, tutela e valorizzazione del sistema ambientale antropico e culturale attraverso un insieme coordinato di misure ed interventi connessi;

Che al fine di un governo condiviso delle risorse "acqua, suolo, ambiente, territorio, infrastrutture, sicurezza", è necessario programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di misure per la gestione sostenibile delle risorse acqua e suolo e del sistema territoriale/ambientale, attraverso forme di integrazione tra soggetti pubblici;

Che l'efficienza del percorso definito e la realizzazione di forme di integrazione tra amministrazioni pubbliche, interessate nella gestione delle risorse e mitigazione delle principali problematiche, può garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e contribuire in tal modo alla competitività dei sistemi territoriali e alla valorizzazione del sistema fisico/paesaggistico e relativo sviluppo;

Che è opportuno assicurare una gestione omogenea e unitaria delle suddette azioni al fine di un efficiente ed efficace sviluppo delle politiche di tutela e riqualificazione ambientale, onde garantire un armonico sviluppo socio - economico delle comunità locali;





Che, pertanto, il CESBIM e l'Autorità di Bacino Distrettuale intendono porre in essere azioni condivise finalizzate alla realizzazione congiunta di azioni ed attività che hanno come fine il governo e la gestione delle risorse *acqua*, *suolo e ambiente* in termini di difesa e tutela delle risorse di mitigazione, gestione del rischio e di valorizzazione del patrimonio ambientale inteso come ecosistema;

Che appare quindi opportuna la stipula del presente *Accordo* per lo svolgimento di attività di interesse comune, in linea con i processi di pianificazione per il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le "Parti", come sopra rappresentate,

STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente Accordo di collaborazione è finalizzato: "alla condivisione e predisposizione congiunta di azioni ed attività che hanno come fine il governo e la gestione delle risorse acqua, suolo e ambiente in termini di difesa e tutela delle risorse di mitigazione, gestione del rischio e di valorizzazione del patrimonio ambientale inteso come ecosistema".

Le dette finalità vengono perseguite attraverso approfondimenti di conoscenze, valutazioni dello stato delle risorse, di pressioni esercitate sulle stesse e di individuazione di adeguate misure.

Articolo 2

Tavolo Tecnico di confronto e condivisione

Per il perseguimento dell'oggetto dell'Accordo di cui all'art. 1, le *Parti* si impegnano ad istituire un *Tavolo Tecnico di confronto e condivisione* attraverso la preventiva individuazione di un gruppo di lavoro composto da funzionari e/o esperti degli Enti firmatari il presente





Accordo.

Sarà cura di ciascun Ente nominare i propri rappresentanti al *Tavolo Tecnico di confronto e condivisione* del presente Accordo, con possibilità di integrazione successiva, qualora se ne ravvisasse la necessità. Il Segretario Generale e il Presidente nomineranno contestualmente alla designazione dei rappresentanti al Tavolo Tecnico in argomento i rispettivi Coordinatori del Gruppo di lavoro.

Il Gruppo di lavoro che costituisce il *Tavolo Tecnico di confronto e condivisione* si riunirà periodicamente, previa convocazione delle parti e, qualora si palesasse la necessità di approfondimenti ed analisi specifiche, al *Tavolo* potranno essere invitati anche altri Enti, nonché esperti (senza alcun compenso).

Articolo 3

Programma delle attività

Per ogni specifica azione/attività che si andrà ad individuare al fine di progettarla e predisporla sarà redatto, da parte del Tavolo Tecnico di cui all'art. 2, un "*Programma Tecnico Economico Operativo Temporale*".

Articolo 4

Impegni delle Parti

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Accordo le *Parti* si impegnano:

- allo svolgimento di tutte le attività di propria competenza;
- ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di cui alla Legge n. 241/90;
- a rimuovere gli ostacoli che dovessero presentarsi in ogni fase procedurale per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1;

Articolo 5

Condivisione dati

Ciascuna delle parti firmatarie del presente Accordo metterà a disposizione i dati e la





documentazione in proprio possesso per l'elaborazione delle azioni di cui all'art. 1.

Articolo 6

Durata

Il presente Accordo avrà la durata di 3 (tre) anni configurata con le azioni di cui al Programma delle attività di cui all'art. 2.

La durata delle attività potrà essere prorogata, qualora le Parti di comune accordo, lo ritengano necessario.

Articolo 7

Aspetti economici

Il CESBIM e l'Autorità di Bacino per la predisposizione e programmazione delle attività si attiveranno per mettere a disposizione le competenze tecniche e si impegnano, altresì, ad individuare congiuntamente le modalità della necessaria copertura economica per l'attuazione delle specifiche attività individuate nel programma di cui all'art. 3.

Articolo 8

Supporti esterni

Le Parti, laddove necessario e previa specifica intesa tra loro, potranno avvalersi del supporto di operatori economici, strutture scientifiche, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge ed in relazione alle attività di cui all'art. 3.

Articolo 9

Diffusione dati

Per tutto quanto attiene alla raccolta, organizzazione, utilizzo e diffusione dei dati e delle informazioni, le Parti garantiscono il rispetto degli obblighi imposti dalla legge in materia di riservatezza dei dati.

Ogni forma di pubblicità ed informazione del progetto ed attività relativa, deve essere programmata e realizzata con il consenso delle Parti.





Articolo 10

Recesso

Qualora per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, uno dei sottoscrittori del presente Accordo intendesse recedere unilateralmente dall'accordo, dovrà darne congruo preavviso alle altre Parti (30 giorni prima) esprimendo le motivazioni poste a base della volontà di recedere.

Articolo 11

Controversie

Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi vertenza che dovesse insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente Accordo.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente sarà devoluta all'organo territorialmente e *ratione materiae* competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 12

Registrazione

Il presente atto è esente da imposta di bollo e registrazione, in quanto redatto tra Pubbliche Amministrazioni al fine di un interesse pubblico.

Articolo 13

Sottoscrizione

Il presente atto viene sottoscritto – esclusivamente – con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2 bis della citata L. n. 241/90.

per l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Il Segretario Generale

Dr.ssa Vera Corbelli

per Campania Bonifiche srl – CESBIM

L'Amministratore Unico

rag. Gino Marotta